

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**UDITA** la relazione puntuale ed esaustiva dell'Assessore Avv. Luciana D'Addario;

### **PREMESSO CHE:**

- il Comune di Biccari ha la consapevolezza che l'utilizzo della risorsa eolica presente nel proprio territorio può consentire uno sviluppo economico e sociale dello stesso, ambientalmente compatibile e, quindi, costituire un'importante risorsa per tutta la collettività;
- in data 12/12/2006 ha già rilasciato un permesso a costruire per la realizzazione di un parco eolico in località Serra di Cristo – Ripa di Suonno; in relazione al predetto progetto così come autorizzato, il Comune di Biccari ha sottoscritto una convenzione con la Fortore Energia, tutt'ora in essere;
- con deliberazione n. 20 del 14.05.2007, il Consiglio Comunale ha altresì approvato lo schema di convenzione relativo alla proposta di investimento della società Progetto Impresa S.r.l. di Urbino; detto schema di convenzione, tuttavia, non è stato mai sottoscritto dalle parti e, dunque, ai sensi dell'art. 23 dello stesso, ad oggi, "***non è impegnativo per le parti***";
- con deliberazione di G.C. n. 167 del 28.12.2006 è stato assegnato all'UTC l'obiettivo per la redazione del PRIE in ottemperanza alle previsioni del Regolamento Regionale n. 16/2006;
- con determina n. 48 del 04.05.2007 è stato affidato l'incarico per la redazione del PRIE all'Agenzia Provinciale per l'Energia e l'Ambiente della Capitanata – APEAC;
- con deliberazione di G.C. n. 119 del 16.10.2008 il Comune di Biccari ha preso atto del PRIE ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 17/2006;
- il 09.02.2009 è stata indetta la Conferenza di Servizi prevista dal Regolamento Regionale n. 16/2006;
- l'iter autorizzativo relativo allo stesso PRIE, dunque, è in uno stato molto avanzato visto che sono state già convocate due sedute dell'apposita Conferenza di Servizi e che alcuni degli Enti partecipanti hanno già espresso

il loro parere favorevole o nulla-osta mentre altri hanno richiesto integrazioni alla documentazione;

- il territorio del Comune di Biccari è fortemente interessato da proposte di insediamenti di parchi eolici dal momento che, ad oggi, risultano presentati i seguenti progetti:

ECOENERGIA srl Località Chiana Comune	Presentato in Regione il 27.09.2004 e depositato in Comune il 27.09.2004 al prot. N.5720
ELCE ENERGIA	Presentato in Regione il 4.12.2006 e depositato in Comune il 4.12.2006 al prot.7390 – Nota regionale prot.12537 del 12.09.2008 di comunicazione archiviazione della pratica
FORTORE ENERGIA spa Località Chiana Comune	Presentato in Regione nel 2007 e depositato in Comune il 18.04.2007 al prot. N.2613
ECOENERGIA srl Località Serra Croce, Tertiveri, Pezza Fontana – il Coppone, Chiana Comune, Impiccia, Berardinone	Presentato in Provincia il 29.07.2008 e depositato in Comune il 30.07.2008 al prot. N.5334
ECOGEODRILLING srl località Serra Macchia di Capra	Depositato in Comune il 20.01.2009 al prot. n.431
EOGEOODRILLING srl Località Valle di Siena	Depositato in Comune il 20.01.2009 al prot. n.429
ECOGEODRILLING srl Località Chiana Comune	Depositato in Comune il 20.01.2009 al prot. n.430
ENERGES srl Fogli nn. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 19.	Presentato in Regione il 25.11.2008 e depositato in Comune il 27.01.2009 al prot. N. 601
Daunia Wind Farm Località Chiarello, Casone e Colatamburo	Presentato in Regione il 24.04.2009 e depositato in Comune il 25.03.2009 al prot. N. 2145
Cascate e Cateratte srl Località Santa Maria in Vulgano F. 7,8,9,10,11,12,18,38 e19	Presentato in Regione il 28.07.2009 e depositato in Comune il 30.07.02009 al prot. N. 5154
FORTORE ENERGIA spa Località Chiana Comune – Pezza Fontana F. 11 e 12	Presentato in Regione il 31.07.2009 e depositato in Comune il 31.07.2009 al prot. N. 5178
FORTORE ENERGIA spa Località Guado Spino – Pezza San Michele F. 40, 17 e 9	Presentato in Regione il 31.07.2009 e depositato in Comune il 31.07.2009 al prot. N. 5179
BICCARI ENERGIE RINNOVABILI srl Località Valle di Siena – Impiccia F. 1,4, 2 e 13	Presentato in Regione il 31.07.2009 e depositato in Comune il 31.07.2009 al prot. N. 5180

- l'art. 12 del D.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 qualifica le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili come di pubblica utilità ed indifferibili e urgenti, disponendo che tali impianti sono soggetti ad autorizzazione unica da rilasciare dalla Regione o dalle Provincie delegate

nel rispetto della normativa di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico e artistico (Consiglio Stato , sez. V, 11 dicembre 2007 , n. 6388). Come ampiamente confermato dalla recente Giurisprudenza in merito, lo stesso articolo, che regola il procedimento di autorizzazione per la realizzazione dei parchi eolici di competenza regionale, "**non assegna al Comune alcun potere di diretta individuazione e autorizzazione dei soggetti destinati a realizzare e gestire gli impianti**" (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 06 giugno 2007 , n. 448);

- difatti: "*alla luce delle normative comunitaria e nazionale non sono ammesse procedure pubblicistiche di natura concessoria a presidio dell'attività di "produzione" di energia elettrica da fonti tradizionali o rinnovabili; **la costruzione e l'esercizio di impianti per l'energia eolica sono libere attività d'impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione** (o della Provincia delegata), secondo l'art. 12 d.lg. n. 387/2003, in attuazione dell'art. 6 della direttiva 2001/77/Ce (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 08 marzo 2008 , n. 530)"*;
- la convenzione con il Comune territorialmente interessato dal progetto, pertanto, pur non rappresentando un atto autorizzativo o di selezione tra le varie proposte, è comunque richiesta sia dalla Delibera Giunta Regionale n. 35/2007 che dall'art. 14 c. 5 del Regolamento Regionale n. 16/2006;
- da ultimo, la Delibera Giunta Regionale n. 1462/2008 che detta le "*Linee guida per migliorare la armonizzazione delle procedure regionali nelle attività finalizzate al rilascio delle autorizzazioni uniche per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica*", nel precisare che la convenzione di cui all'art. 14 c. 5 del Regolamento Regionale n. 16/2006 non coincide con quella di cui alla Delibera Giunta Regionale n. 35/2007, ha stabilito che la prima, riguardando i profili di inserimento ambientale e compensazione degli eventuali impatti dell'impianto, **deve essere stipulata precedentemente al rilascio del parere ambientale**;
- nelle more dell'imminente adozione del P.R.I.E. da parte del Consiglio Comunale di Biccari e della successiva approvazione da parte della Regione Puglia, ed anche in prospettiva della valutazione ambientale cui saranno

- sottoposti i progetti già presentati e quelli che eventualmente saranno presentati, è dunque necessario che il Comune di Biccari approvi uno schema di convezione da sottoporre alle Società proponenti nell'ambito del quale soddisfare sia le esigenze evidenziate dalla D.G.R. n. 35/2007 che i profili di compensazione ambientale di cui alla D.G.R. n. 1462/2008;
- con l'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 16/2006, la normativa regionale in materia ha sostanzialmente individuato due fasi temporali principali di riferimento: una c.d. **fase transitoria** della durata di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, durante la quale è possibile realizzare impianti eolici anche in assenza di PRIE ed un fase successiva, a PRIE formalmente adottato, nella quale si applica la **c.d. valutazione integrata** tra tutti i progetti validamente presentati nell'ambito delle finestre di riferimento;
  - difatti, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Regionale n. 16/2006, in particolare, *"Le disposizioni transitorie di cui al presente articolo si applicano fino all'approvazione del PRIE ex art. 4, 5, e per un tempo massimo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Decorso tale termine, si potranno realizzare impianti eolici solo se le Amministrazioni Comunali saranno dotate dei suddetti PRIE"*;
  - mentre, ai sensi dell'art. 8 del predetto Regolamento regionale: *"1) La valutazione integrata rappresenta la modalità con cui si espletano le procedure previste dalla L.R. n. 11/2001, da parte dell'autorità competente ai sensi della stessa legge, ai fini del prescritto parere ambientale, richiesto ai sensi della Deliberazione di G.R. n°716/2005 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 D. Lgs. n. 387/2003. 2) **Essa è operata in forma contestuale su distinte proposte progettuali di impianti eolici insistenti in un PRIE**, in modo da individuare elementi di incongruità o di sovrapposizione, diversamente non valutabili, ovvero operare processi di razionalizzazione delle diverse proposte. 3) In presenza di PRIE formalmente approvati, la valutazione integrata terrà conto delle compatibilità territoriali, urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali in essi riferite. 4) Ai fini della valutazione integrata, i soggetti che intendono proporre l'installazione di impianti eolici, a scadenze prefissate, presentano*

*la documentazione, di cui agli artt. 9, 10 e 11 del presente Regolamento, all'autorità competente. Per il primo periodo di attuazione del presente Regolamento si individuano tre scadenze temporali per l'avvio della valutazione integrata: - I scadenza: 31 luglio - II scadenza: 30 novembre - III scadenza: 31 marzo. 5) Per i progetti presentati oltre una delle date di scadenza indicate i termini e le procedure di cui alla LR n. 11/2001 e alla D.G.R. n. 716/2005 decorrono dalla data della scadenza successiva e seguono l'iter procedurale rispettivamente previsto. 6) Le eventuali prescrizioni indicate in esito alla procedura di valutazione dovranno essere recepite dai proponenti in fase di autorizzazione unica e, quindi, nei progetti definitivi secondo quanto previsto dalle procedure di cui alla D.G.R. n. 716/2005;*

- nella sottoscrizione della convenzione, pertanto, appare legittimo fare riferimento alle finestre temporali così come individuate dalla normativa regionale.

#### **DIBATTITO:**

Prende la parola il Consigliere di minoranza Sig. Antonio Casasanta, il quale, lamenta l'inserimento del presente argomento all'o.d.g. nell'attuale seduta, che riveste carattere di straordinarietà (in quanto avrebbe preferito poter disporre di più tempo per approfondire la materia, atteso che, peraltro, il PRIE non è stato ancora approvato), sottolinea il mancato coinvolgimento della minoranza e della cittadinanza nella stesura del testo della convenzione e, conseguentemente, preannuncia la richiesta di rinvio dell'esame del presente punto ad altra seduta.

Prende la parola il Consigliere di minoranza, Sig. Donato Sessa, il quale si associa alle osservazioni del Consigliere Casasanta e chiede che il presente punto all'o.d.g. sia rinviato affinché venga svolto un incontro, se non con la minoranza, quantomeno con la cittadinanza.

Prende la parola il Sindaco, Avv. Gianfilippo Mignogna, il quale replica che la minoranza è incorsa in una doppia confusione, una, relativa alla straordinarietà della seduta e, l'altra, relativa al ruolo del Comune in tema di impianti eolici; e precisa che gli argomenti da trattare tassativamente in seduta ordinaria sono elencati dal regolamento per il funzionamento del consiglio (all'art. 37) e che, tutti gli altri argomenti possono essere discussi in seduta straordinaria; quanto

alla opportunità di coinvolgere la cittadinanza e la minoranza sul contenuto della convenzione, precisa che la convenzione è solo uno strumento non un atto di scelta: questo è un dato oggettivo, che discende dalla normativa vigente in tema di eolico; che la Regione abbia relegato il Comune ad un ruolo marginale è un dato di fatto in quanto quest'ultimo non può né autorizzare, né selezionare le società e, pertanto, ha scarso potere contrattuale. Precisa, altresì, che la convenzione è utile già nell'immediato e potrebbe essere utilizzata anche prima dell'adozione del PRIE in quanto al protocollo di questo Comune sono stati presentati alcuni progetti ante PRIE.

Prende la parola il Consigliere Casasanta, il quale, pur ribadendo la sua richiesta di rinviare il presente punto all'o.d.g. ad altra seduta, ribadisce che, a suo parere, la convenzione è una carta importante da giocare non solo per le royalties, ma anche per chiedere alle società posti di lavoro a titolo di ristoro ambientale. Evidenzia che alcuni Comuni hanno stipulato convenzioni con royalties più alte di quelle previste oggi dal Comune di Biccari (Es. Poggio Imperiale ha previsto il 4% e, addirittura, Orsara di Puglia ha previsto il 50% , con un minimo del 10%).

Il Sindaco replica che la posizione dell'attuale minoranza è sempre stata chiara, così come chiara ne è la conseguenza, ovvero che a Biccari di fatto non sono state sottoscritte convenzioni, né creati posti di lavoro. Ribadisce che le disposizioni regionali (DGR 1462/2008) non prevedono la possibilità per il Comune di chiedere posti di lavoro a titolo di ristoro ambientale, la realtà è che il Comune ha scarso potere contrattuale, ciò in quanto sui progetti ante PRIE rilascia un mero parere non vincolante e quando adotta il PRIE si limita ad individuare le aree idonee all'insediamento degli impianti.

Ribatte che, nel guardare come hanno operato i Comuni limitrofi, non bisogna guardare alle convenzioni che sono tali solo sulla carta e che non sono mai diventate operative, perché se, appunto, si guarda alle convenzioni operative si può notare come le royalties previste nella convenzione oggetto del presente deliberato sono assolutamente nella media, anzi sono leggermente al di sopra della media. Quanto al caso di Orsara, è notorio che trattasi di un'eccezione, in cui, tra l'altro, è stata la Società a proporre la percentuale del 50% al Comune e non il contrario; del resto – aggiunge - che è ben comprensibile che se si

adottasse uno schema tipo con detto importo si determinerebbe un imbuto che non porterebbe a nulla. Sottolinea, infine, che lo schema di convenzione prevede una formula aperta, per cui quello che si chiede è lo standard minimo, fermo restando che, ove la Società lo volesse, potrebbe presentare offerte migliorative.

Il Sindaco conclude registrando, di fatto, un notevole ritardo del Comune di Biccari in tema di eolico, ritardo addebitabile alla precedente amministrazione e difficilmente recuperabile.

Il Consigliere Casasanta puntualizza che la politica della precedente amministrazione non è stata improduttiva e che non sono stati realizzati impianti per motivi tecnici e legislativi.

Al termine del dibattito il Sindaco pone ai voti la proposta del Consigliere Casasanta di rinviare il presente punto all'od.g. ad altra seduta, con le seguenti risultanze:

presenti: n. 17; votanti: n. 17; favorevoli: n. 5 (consiglieri di minoranza); contrari: n. 12 (consiglieri di maggioranza); astenuti: 0;

Il Sindaco pone, quindi, ai voti la proposta di approvazione dell'allegato schema di convenzione con le seguenti risultanze:

presenti: n. 17; votanti: n. 17; favorevoli: n. 12 (consiglieri di maggioranza); contrari: n. 5 (consiglieri di minoranza); astenuti: 0;

TANTO PREMESSO;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e amministrativa dei responsabili dei settori interessati, ai sensi dell'art.49 comma 1 del T.U.E.L.;

ACQUISITO il parere favorevole sulla conformità alle leggi ed ai regolamenti rilasciato dal Segretario comunale capo;

Con voti espressi nei modi e termini di legge:

favorevoli: n. 12; contrari: n. 5

### **DELIBERA**

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 2) di prendere atto che, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, il presente schema di convenzione non costituisce nessun atto di

autorizzazione né di selezione nei confronti dei proponenti di impianti eolici nel territorio del Comune di Biccari;

- 3) di approvare, come approva, l'allegato schema di convenzione regolante i rapporti fra il Comune di Biccari e le Società interessate alla realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- 4) di chiedere alle Società interessate l'adeguamento delle convenzioni già in essere al presente schema;
- 5) di inviare lo stesso all'attenzione delle Società che hanno presentato progetti per la realizzazione di impianti eolici nel territorio di Biccari e che non sono stati archiviati o dichiarati improcedibili o inaccoglibili dalla Regione Puglia, secondo le due finestre temporali (fase transitoria e fase post-PRIE) di presentazione così come stabilite dal Regolamento Regionale n. 16/2006 per l'acquisizione della manifestazione di volontà a sottoscrivere la predetta convenzione;
- 6) di demandare al responsabile del procedimento gli adempimenti consequenziali al presente atto.

## SCHEMA DI CONVENZIONE

**Regolante i rapporti fra il Comune di Biccari e la " \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ " per la realizzazione, il funzionamento, la gestione e la  
manutenzione di un impianto di produzione di energia elettrica da  
fonte eolica.**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, avanti  
a me dott. \_\_\_\_\_, segretario comunale, autorizzato per legge a  
rogare contratti nella forma pubblica nell'interesse del Comune, ai sensi  
dell'art.97 del T.U. approvato con D.Lgs.n.267/2000, senza l'assistenza dei testi  
per espressa rinuncia delle parti col mio consenso, si sono personalmente  
costituiti:

1) Il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, responsabile del  
Comune di Biccari in nome e per conto del quale  
agisce, eleggendo il proprio domicilio, ai fini del presente atto, presso il Comune  
di Biccari (C.F. del Comune \_\_\_\_\_), il quale nel prosieguo sarà  
chiamato "Comune", da una parte;

2) Il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_  
, il quale interviene nel presente atto nella qualità di  
Presidente e Legale Rappresentante della \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_  
alla Via /Piazza \_\_\_\_\_  
(C.F.: \_\_\_\_\_), la quale nel  
prosieguo sarà chiamata "SOCIETÀ", dall'altra parte;

### **PREMESSO CHE:**

- Il D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003 contiene le norme per l'attuazione della  
Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da  
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

- la Legislazione Nazionale, ed in particolar modo la Legge del 09/01/1991 n. 10 che detta le norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale, incentiva lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, tra le quali anche la fonte eolica;
- l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è considerata "di pubblico interesse e di pubblica utilità" dall'art. 1, comma 4, della L. 10/91, il quale dispone inoltre che tali opere "sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche";
- in data \_\_\_\_\_ la Società ha depositato presso il Comune di Biccari un progetto per la realizzazione di un impianto eolico in località \_\_\_\_\_ al fine di produrre energia elettrica da fonte rinnovabile ed immetterla nel sistema elettrico nazionale, secondo quanto previsto nell'art. 11 comma 1 del D. Lgs. sul Mercato Elettrico del 16/03/1999, n. 79;
- per impianto eolico si intende un complesso costituito da aerogeneratori, connesso alla rete elettrica nazionale; in esso devono intendersi comprese tutte le opere ed attrezzature necessarie per la realizzazione dell'impianto e per la sua gestione, nonché tutte le opere ed attrezzature accessorie necessarie (strade, linee di raccolta dell'energia; impianto di trasformazione, linee per l'allacciamento alla rete nazionale, ecc.), nessuna esclusa od eccettuata;
- ai sensi dell'art. 12 c. 3 del D.Lgs. n. 387/2003, l'autorizzazione unica regionale costituisce, ove occorre, variante allo strumento urbanistico;
- l'art. 14 c. 5 del Regolamento Regionale n. 16/2006 stabilisce che: "*è necessario che il soggetto proponente stipuli una convenzione con il comune (o i comuni) in cui ricade l'area di intervento*";
- anche la Delibera Giunta Regionale n. 35/2007, tra gli impegni del proponente, prevede la sottoscrizione di una convenzione con il Comune interessato attraverso la quale sono regolati i rapporti nella fase di conduzione dell'impianto sino alla sua definitiva dismissione;
- da ultimo, il punto n. 9 delle "*Linee guida per migliorare la armonizzazione delle procedure regionali nelle attività finalizzate al rilascio delle autorizzazioni uniche per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica*", di cui alla Delibera Giunta Regionale n. 1462/2008, ha chiarito che la

convenzione di cui all'art. 14 c. 5 del Regolamento Regionale n. 167/2006, che non coincide con quella di cui alla Delibera Giunta Regionale n. 35/2007, inerisce ai profili di inserimento ambientale e compensazione degli eventuali impatti dell'impianto e che, relativamente alle proposte non ancora oggetto di valutazione ambientale, *deve essere stipulata precedentemente al rilascio del parere ambientale*;

- il Comune di Biccari ha la consapevolezza che l'utilizzo della risorsa eolica presente nel proprio territorio può consentire uno sviluppo economico e sociale dello stesso, ambientalmente compatibile e, quindi, costituire un'importante risorsa per tutta la collettività;

- il Consiglio Comunale del Comune di Biccari con delibera n.            del giorno            ha deliberato di approvare lo schema di convenzione per la costruzione, il funzionamento e la manutenzione di impianti eolici, per soddisfare sia quanto previsto dall'art. 14 c. 5 del Regolamento Regionale n. 16/2006 che dalla Delibera Giunta Regionale n. 35/2007;

- la Società si atterrà scrupolosamente a quanto previsto nel regolamento della Regione Puglia del 04 ottobre 2006 n. 16 ed al Piano Regolatore per l'installazione di Impianti Eolici (PRIE) di cui il Comune di Biccari si sta dotando;

- in caso di realizzazione del Parco Eolico e successivamente all'entrata in produzione degli stessi, la Società riconoscerà al Comune l'importo di cui al successivo articolo 5, come corrispettivo fissato per la convenzione in oggetto, per la realizzazione di eventuali misure di compensazione ambientale nonché per la costituzione di ogni ulteriore diritto afferente la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio dell'impianto predetto e delle relative opere accessorie e di collegamento, anche con riferimento alle strade di accesso all'area, ivi compresa la costituzione dei diritti di servitù ed ogni onere o disagio che potrà essere arrecato dalla realizzazione, esercizio e manutenzione del citato impianto, comprensivo degli oneri di costruzione ed urbanizzazione;

- in caso di non realizzazione del parco eolico, la Società non dovrà corrispondere nessun importo o pagamento previsto al successivo articolo 5, salvo gli importi *una tantum* versati al momento della firma della presente convenzione che non saranno in alcun modo restituiti dal Comune;

- per le forniture ed i lavori da appaltare connessi alla realizzazione del Parco Eolico in oggetto la Società si impegna, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, ad attuare iniziative che possano consentire, ricorrendo tutti i presupposti e i requisiti di legge, mercato, competenza tecnica, capacità produttiva e professionale nonché di equivalenza commerciale e contrattuale, il coinvolgimento della mano d'opera ed imprenditoria locale;
- l'impianto progettato andrà ad interessare terreni di proprietà privata dei quali la ditta ha dimostrato di avere la disponibilità, ovvero ne sta acquisendo la disponibilità, e su terreni di proprietà del Comune, fermo restando le eventuali procedure espropriative in atto o da avviare;
- con delibera del Consiglio Comunale nr.                    in data                    si è stabilito di procedere alla sottoscrizione della convenzione predetta in conformità allo schema allegato alla stessa delibera, rilevato il carattere di pubblica utilità delle opere a farsi;
- al fine di regolare i rapporti tra il Comune e la Società è necessario procedere alla stipula della presente convenzione, pertanto

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO:**

### **1.Premesse**

Le premesse innanzi riportate, riconosciute come vere ed essenziali, hanno contenuto ed effetto pattizio e sono da considerarsi parte essenziale ed integrante del presente atto, di cui costituiscono il presupposto contrattuale.

### **2.Oggetto della Convenzione**

La presente convenzione, liberamente sottoscritta dalle parti, ha per oggetto i rapporti, gli impegni e le obbligazioni tra il Comune di Biccari e la Società                   , relativamente alla realizzazione e gestione di un parco eolico, costituito da un numero di aerogeneratori non inferiori a                   , di potenza nominale variabile in ragione dei risultati anemometrici definitivi tra 2,00 e 3,50 MW cadauno, da realizzare su aeree private/pubbliche ricadenti nel territorio del Comune di Biccari.

Pertanto, nella consapevolezza che, secondo la normativa vigente, l'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, il procedimento di *screening* e di valutazione di impatto ambientale di cui alla L.R. n. 11/2001 e s.m.i. ed al D.Lgs. n. 4/2008 nonché la c.d. "valutazione integrata" di cui all'art. 8 del Regolamento Regionale n. 16/2006, non rientrano nella competenza del Comune, oggetto della presente convenzione è la previsione di misure di ristoro ambientale e la concessione in favore della Società dei diritti, facenti capo esclusivamente al Comune, necessari alla realizzazione ed all'esercizio e manutenzione della centrale eolica di cui alle premesse, completa delle opere accessorie, di collegamento e di accesso sul territorio comunale ivi compreso tutto quanto necessario per la realizzazione, la gestione, il funzionamento e la manutenzione della centrale eolica, come da progetto definitivo che sarà prodotto nei termini di legge.

Il Comune, quindi, in caso di ottenimento dell'autorizzazione unica, si impegna a costituire in capo alla Società il diritto di servitù di accesso e passaggio, con ogni mezzo, sulle particelle edilizie e fondiari di eventuale proprietà comunale, limitrofe fino alla pubblica via, al fine di raggiungere l'impianto eolico, incluso il diritto di costruzione di strade e altri manufatti idonei all'esercizio dei predetti diritti.

Inoltre, il Comune si impegna a costituire in capo alla Società il diritto di realizzare il cavidotto sulle particelle edilizie e fondiari di eventuale proprietà comunale situate sul tratto di collegamento che la Società stessa riterrà opportuno eseguire al fine di collegare l'impianto eolico con la rete elettrica nazionale, con esclusione delle aree soggette a vincoli archeologici, paesistici, ambientali e similari.

Il Comune, nell'interesse della collettività attribuisce al progetto relativo alla costruzione del parco eolico un valore preminente e carattere di opera di interesse pubblico e s'impegna, pertanto, ad adottare tutti gli atti tesi a favorirne lo sviluppo e la realizzazione da parte della Società. Quanto sopra intravedendo il conseguimento di un vantaggio, sia pure mediato, da parte della collettività.

### **3. Scopo della Convenzione**

Quanto al precedente art. 2, è concesso alla Società al fine di realizzare, esercitare, gestire e mantenere il parco eolico e relative opere accessorie, di collegamento e di trasformazione e consegna dell'energia elettrica, nonché le eventuali altre iniziative connesse con la produzione di energia elettrica dal vento.

Il Comune di Biccari e la Società si impegnano a darsi reciproco supporto ed a collaborare allo sviluppo rapido delle attività preliminari per conseguire, nel più breve tempo possibile, la piena cantierabilità, realizzazione e funzionalità produttiva del Parco eolico. In particolare, il Comune si impegna sin da ora a:

- rilasciare tempestivamente tutti i permessi e le autorizzazioni di propria competenza, in caso di richiesta della Società, a condizione che gli atti richiesti siano legittimi e conformi alle linee guida in premessa indicate ed al PRIE in corso di approvazione;
- ad attivare tutti gli strumenti previsti dalla normativa in materia per favorire l'acquisizione delle autorizzazioni superiori (Provincia, Regione ed altri Enti) per la realizzazione e l'esercizio del parco eolico ed ottimizzare i tempi di acquisizione degli stessi;
- a concedere, nelle forme previste dalla legge, la disponibilità di aree del territorio comunale per la costruzione e l'esercizio del parco eolico in oggetto.

#### **4. Durata della Convenzione**

La presente convenzione sarà valida ed efficace per 29 (ventinove) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, salva eventuale proroga riconosciuta alla Società da parte del Comune.

Su richiesta della Società, da avanzare almeno due anni prima della naturale scadenza, il Comune rinnoverà la convenzione a favore della concessionaria. In mancanza di tale comunicazione, la presente convenzione si intenderà sciolta automaticamente alla scadenza del termine suddetto.

#### **5. Corrispettivo economico**

A titolo di indennizzo per l'inserimento ambientale dell'impianto eolico nell'ambito del territorio comunale ai sensi del punto 9) della Delibera di Giunta

Regionale n. 1462/2008 ed anche come corrispettivo per tutti gli adempimenti e le obbligazioni assunte con la presente convenzione dal Comune, la Società, lasciando all'Amministrazione comunale la facoltà di individuare successivamente le misure di ristoro ambientale da porre in essere (tra le quali a titolo meramente esemplificativo: opere di risparmio energetico, iniziative a favore della diffusione delle energie rinnovabili, progetti per la valorizzazione e la messa in sicurezza del territorio, programmi per la corretta gestione dei rifiuti ed altri progetti di pubblica utilità), si impegna e si obbliga a corrispondere al Comune stesso le seguenti somme:

- a) l'importo, una tantum, di € 10.000,00 (diecimila euro) per MW progettati da versarsi in due soluzioni e precisamente il 50% alla firma della convenzione ed il restante 50% entro 90 giorni dall'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Regionale, sulla base dei MW effettivamente autorizzati;
- b) dopo il rilascio dell'autorizzazione unica e all'entrata in produzione dell'impianto, un canone annuo in relazione alla produzione dell'impianto calcolato in percentuale all'imponibile fatturato dalla Società per la cessione dell'energia elettrica e dei certificati verdi e precisamente:
  - il 3,00% fino a 1900 ore annue di funzionamento dell'intero impianto;
  - il 3,50% da 1901 a 2100 ore annue di funzionamento dell'intero impianto;
  - il 4,00% da 2101 a 2300 ore annue di funzionamento dell'intero impianto;
  - il 4,50% da 2301 ore annue di funzionamento dell'intero impianto.
- c) nel caso di produzione inferiore ai parametri sopra indicati, un importo minimo di € 5.000,00 per ogni MW installato;
- d) il canone di cui alla lett. b) del presente articolo comprende gli eventuali oneri spettanti al Comune a qualunque titolo gravanti sull'impianto;

- e) un contributo annuale pari ad € 10.000,00 a titolo di sponsorizzazione per eventi culturali o a risvolto sociale da versarsi a semplice richiesta del Comune.

## **6. Obblighi della Società**

La Società, in aggiunta al versamento del corrispettivo economico di cui sopra, si impegna ed obbliga:

- a) a prendere atto che la presente convenzione non costituisce un atto autorizzativo dal momento che lo screening, la valutazione di impatto ambientale, l'eventuale valutazione integrata ed il rilascio dell'autorizzazione unica non sono di competenza comunale;
- b) a prendere atto che eventuali interferenze progettuali saranno risolte dall'Autorità regionale o provinciale competente ad effettuare la c.d. valutazione integrata;
- c) a tenere indenne il Comune di Biccari da eventuali controversie che dovessero sorgere con altre Società per via di tali interferenze progettuali o altre problematiche ed anzi a tentare di risolvere le stesse bonariamente;
- d) ad eseguire a sua cura e spese tutte le opere relative alla realizzazione dell'impianto, provvedendo altresì a realizzare le opere entroterra (fondazioni, ecc.) ad una profondità tale da non ostacolare l'utilizzazione dei terreni a scopo agricolo da parte dei privati;
- e) a tenere indenne il Comune di Biccari da eventuali controversie che dovessero sorgere con altre Società per via di interferenze progettuali od altre problematiche ed anzi a tentare di risolvere le stesse bonariamente, sempre facendo salvi gli impegni assunti con la presente convenzione;
- f) ad iniziare i lavori di costruzione dell'impianto solo dopo il rilascio dell'Autorizzazione Unica e a completare l'impianto entro 3 anni dal rilascio della stessa, tranne eventuali casi di forza maggiore debitamente documentati e tempestivamente comunicati al Comune, che si riserva di accettare la richiesta, pena revoca della convenzione;
- g) a provvedere, durante il periodo di funzionamento dell'impianto, con la massima diligenza a tutte le opere di manutenzione e di gestione delle apparecchiature e delle infrastrutture connesse con l'impianto stesso;

- h) ad esonerare il Comune da qualsiasi responsabilità connessa alla realizzazione, gestione, funzionamento e manutenzione dell'impianto, assumendosi ogni responsabilità per consequenziali danni cagionati al Comune ed a terzi;
- i) a lasciare nella piena disponibilità dei privati tutte le aree che non saranno interessate da opere e/o attrezzature;
- j) a comunicare con raccomandata A.R. l'avvio di produzione dell'impianto;
- k) in caso di cessazione definitiva del parco eolico, da comunicarsi a mezzo lettera AR da parte della Società all'Amministrazione Comunale, o di mancata realizzazione del Parco Eolico o di cessazione per qualunque causa della efficacia della presente convenzione, la Società stessa dovrà provvedere, a propria cura e spese entro e non oltre dodici mesi dal termine dell'attività produttiva, alla rimozione delle parti fuori terra del parco eolico (torri, pale, navicelle, relative cabine di macchina e di ogni altro componente del parco eolico che sia visibile) ed al totale ripristino dello stato dei luoghi, con reimpianto della flora preesistente al medesimo stato vegetazionale. Entro lo stesso termine dovrà altresì provvedere alla restituzione al Comune delle aree comunali eventualmente occupate da suddette opere, rimanendo comunque esclusa l'attribuzione al Comune stesso degli elementi del parco eolico, che rimarranno in ogni caso di proprietà della Società;
- l) a stipulare le polizze previste a garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione;
- m) a privilegiare le ditte e imprese locali per la esecuzione dei lavori, sia nella fase di costruzione dell'impianto, sia nella fase di manutenzione e gestione dello stesso, compatibilmente con i necessari requisiti tecnici e le capacità professionali richieste per la migliore realizzazione del parco eolico ed in conformità alle norme di legge, agli impegni contrattuali e alle disposizioni delle autorità amministrative;
- n) a impegnare, per i lavori afferenti la costruzione del parco eolico le maestranze locali compatibilmente con i necessari requisiti tecnici e le capacità professionali richieste per la migliore realizzazione del parco

- eolico ed in conformità alle norme di legge, agli impegni contrattuali e alle disposizioni delle autorità amministrative;
- o) in ogni caso, è facoltà della Società proporre offerte migliorative rispetto alla presente convenzione.

## **7. Obblighi del Comune**

Ai fini di cui alla presente convenzione, il Comune di Biccari acconsente sin d'ora la Società, nel rispetto di quanto previsto nella presente convenzione, ad occupare e ad utilizzare, ovvero a costituire diritto di superficie, per tutto il tempo occorrente, le aree comunali eventualmente necessarie alla esecuzione dei lavori di realizzazione del parco eolico ed al suo esercizio.

Ai fini della presente convenzione, il Comune:

- dichiara di conoscere la natura delle opere e dei manufatti che andranno a comporre l'impianto eolico in oggetto;
- consente immediatamente alla Società di svolgere tutte le attività di analisi tecnica ed economica del progetto (es. indagini geologiche) e di procedere all'installazione di tutte le attrezzature necessarie (es. anemometri), concedendo alla stessa, con la sottoscrizione della presente convenzione, il libero accesso alle aree di proprietà comunale, in qualsiasi momento e con il personale ed i mezzi necessari, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto e delle opere accessorie e di collegamento dello stesso;
- si impegna a non compiere alcuna attività che possa risultare di intralcio all'esecuzione dei lavori e delle opere occorrenti alla realizzazione, alla manutenzione, alla gestione ed all'esercizio dell'impianto, così come si asterrà dal porre in essere fatti o atti che possono risultare di pericolo per l'impianto stesso ovvero che ne riducano la produzione e/o il normale uso ovvero ancora che diminuiscano o rendano più scomodo l'esercizio dei propri diritti da parte della Società;
- si impegna, così come previsto dalle ultime direttive della Regione Puglia, a comunicare alle Autorità Competenti le eventuali e successive Denunce di Inizio Attività per impianti eolici di potenza inferiore ad 1 MW che dovessero interferire con il progetto di cui alla presente convenzione;

- si impegna a fornire alla Società ogni appoggio per l'ottenimento ed il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio e la realizzazione dell'impianto eolico, ove queste autorizzazioni dovessero pervenire da altre Autorità e garantisce, nei limiti del rispetto delle legge vigenti, il rilascio di tutte le autorizzazioni di competenza del Comune, incluso l'eventuale modifica della destinazione d'uso, necessarie per la costruzione, il mantenimento, il funzionamento e la gestione dell'impianto eolico;
- si impegna, sempre nel rispetto delle leggi vigenti, ad adottare e/o richiedere e/o emettere ogni atto, parere o provvedimento amministrativo comunque necessari ed utili per l'esecuzione dei lavori e delle opere occorrenti alla realizzazione, esercizio e manutenzione dell'impianto.

#### **8. Rapporti con le altre Società proponenti ed i privati.**

Il Comune è estraneo ai rapporti intervenuti tra la Società ed altri proponenti e tra la Società ed i privati proprietari dei terreni interessati dalla costruzione dell'impianto.

#### **9. Recesso dalla convenzione da parte della Società**

Fino all'entrata in esercizio dell'impianto, alla Società viene riconosciuto il diritto di recedere liberamente ed in qualsiasi momento dalla presente convenzione. Il recesso, debitamente motivato, dovrà essere notificato al Comune con lettera raccomandata A.R., con un anticipo di almeno 3 mesi.

Le somme versate a titolo di *una tantum*, in ogni caso, non saranno restituite né nel caso di recesso anticipato né nel caso di archiviazione del progetto o di rigetto dell'Autorizzazione Unica Regionale da parte delle Autorità Competenti.

#### **10. Revoca della convenzione da parte del Comune**

Il Comune si riserva la facoltà di revocare la presente convenzione, anche prima del termine stabilito, nei seguenti casi:

- a) qualora il sito e l'impianto vengano utilizzati per una destinazione diversa da quella convenuta per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- b) per il mancato pagamento dei corrispettivi pattuiti, nei termini stabiliti;

c) per il mancato funzionamento dell'impianto per un periodo superiore a tre anni e comunque previo attestato dal GRTN.

Nei casi di cui agli art. 9 e 10, le parti si impegnano a far risultare il recesso o la revoca con scrittura privata autenticata.

### **11. Trasferimento a terzi**

Il Comune consente alla concessionaria di costituire garanzia, anche reali, sui diritti nascenti dalla presente convenzione, in favore di terzi, ivi compresi eventuali finanziatori, ed ai terzi beneficiari delle suddette garanzie di esercitare i diritti derivanti dalla prestazione di tali garanzie, fatti salvi i diritti del Comune nascenti dal presente atto. Il Comune dà atto che la Società può trasferire o affittare in capo a terzi la posizione contrattuale relativa alla presente convenzione con i relativi obblighi e diritti, nessuno escluso ivi compreso tutti gli atti autorizzativi, concessioni ecc. propedeutici inerenti e conseguenti la convenzione stessa, dandone comunicazione al Comune medesimo. In tal caso l'assenso del Comune alla cessione o all'affitto si intende fin da ora prestato, ogni eccezione rimossa o comunque rinunciata, fermo l'impegno della Società di dare comunicazione al Comune dell'avvenuta cessione del contratto o dell'avvenuto affitto dell'azienda, mentre il Comune si limiterà ad una presa d'atto; resta inteso che tale trasferimento o affitto non pregiudicherà in ogni caso il diritto del Comune a percepire i corrispettivi ad esso dovuti in forza della presente convenzione e che il terzo cessionario o affittuario subentrerà alla Società in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest'ultima facente capo nei confronti del Comune stesso.

### **12. Norme applicabili**

L'eventuale nullità o annullabilità di uno o più articoli della presente convenzione, non comporterà l'annullamento della convenzione stessa, ma obbliga le parti a modificare o integrare gli articoli stessi in buona fede, sempre nel rispetto delle leggi applicabili al fine di rendere possibile, in forma adeguata, legittima e compatibile il raggiungimento degli scopi e degli obiettivi che le parti intendono perseguire con la sottoscrizione della presente convenzione.

Per quanto non regolato dal presente atto vengono richiamate le vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto così instaurato.

### **13. Definizione delle controversie.**

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione ed alla interpretazione della presente Convenzione dovranno essere oggetto di preventiva ed amichevole composizione tra le parti, direttamente oppure con il supporto di un centro di conciliazione qualificato.

Qualora tale amichevole composizione non venga raggiunta entro 90 (novanta) gg dal momento in cui una delle parti abbia comunicato all'altra di volersi avvalere del disposto del primo comma del presente articolo, sarà competente per ogni controversia esclusivamente il Foro di Lucera.

### **14. Garanzie**

La Società si impegna ed obbliga a stipulare in favore del Comune tutte le garanzie dovute per legge, in particolare quelle previste dalla delibera n. 35/07 della Regione Puglia, sia durante la conduzione dell'impianto che alla sua dismissione, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi.

### **15. Spese, oneri e disposizioni fiscali**

Tutte le spese relative alla presente convenzione (bolli, imposte, tasse, diritti di segreteria, registrazione, ecc.) sono a totale carico della Società.

Ai fini della registrazione le parti dichiarano che il valore della presente convenzione è di €.....(            ).

Il presente atto è soggetto ad IVA e viene registrato a tassa fissa ai sensi del D.P.R. 26/04/1986

Di questo atto scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, io Segretario Comunale, ho dato lettura alle parti che, trovatolo conforme alle loro volontà, lo confermano in ogni sua parte, sottoscrivendolo insieme a me Segretario in calce alla presente pagina e firmando il margine esterno degli altri fogli.

Il presente atto è immediatamente vincolante per le parti.

Letto, confermato e sottoscritto

LA SOCIETA'

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

IL SEGRETARIO COMUNALE